

Milano, 11 giugno 2018

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I

Via Milano 53

00184 ROMA

Mail: ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica avviata da Banca d'Italia sulle disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio

Premessa

AIFI, ringraziando per l'opportunità di confronto concessa nell'ambito della consultazione in oggetto, desidera illustrare alcune riflessioni sul mercato degli operatori specializzati nell'attività di private equity, venture capital e private debt.

Rif.to: Disposizioni preliminari

Con riferimento alla Sicaf gestita da una SGR (c.d. Sicaf etero-gestita), soggetto obbligato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h), del D. Lgs. n. 231/07, si chiede di chiarire se sia necessario che la Sicaf stessa istituisca una funzione antiriciclaggio distinta e autonoma rispetto a quella della SGR e proceda all'assolvimento degli obblighi di conservazione della documentazione o se tali adempimenti possano ritenersi assolti dalla SGR.

In particolare, per evitare duplicazioni negli adempimenti, è auspicabile che le Sicaf eterogestite, data l'assenza di una struttura operativa, possano essere assimilate al classico schema SGR-Fondo.

Infatti, si potrebbe considerare prevalente la natura di OICR rispetto a quella di società e pertanto istituire la funzione antiriciclaggio esclusivamente presso la SGR imputando in capo a quest'ultima i compiti di adeguata verifica dei sottoscrittori/azionisti della Sicaf proprio come nel caso di una SGR che gestisce un fondo comune di investimento.

Tra le considerazioni di carattere generale, AIFI suggerisce un approccio che rispetti il principio di proporzionalità nella previsione degli adempimenti, soprattutto per i gestori sotto soglia, in linea con quanto previsto dalla Direttiva AIFM per i gestori di fondi alternativi a proposito dell'organizzazione delle funzioni di controllo e degli obblighi di segnalazione.

Rif.to: Parte III – L’assetto dei presidi antiriciclaggio, Sezione I, Par. 1.4

In caso di esternalizzazione della funzione di antiriciclaggio, si chiede se la responsabilità della stessa è da ricondursi in capo al soggetto a cui è delegato lo svolgimento dei controlli inerenti alla funzione di antiriciclaggio e il cui nominativo sarà, pertanto, oggetto di comunicazione ai fini OR.SO alla Banca d’Italia. Nel caso, l’espressione “responsabile interno” di cui alla Parte Terza, Sezione I, Par. 1.4, delle “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio” si chiede se sia da intendersi come referente interno preposto al monitoraggio dell’outsourcer.

Rif.to: Parte VII – Disposizioni transitorie e finali

Al fine di consentire i dovuti adeguamenti da parte degli intermediari, si chiede che l’applicazione delle disposizioni decorra a partire da sei mesi dopo la pubblicazione dei provvedimenti.